



Sede: Piazzale Enrico Fermi 1 80055 Portici (NA) Tel. +39-06499327700
E-mail: istituto.sede@ispaam.cnr.it; www.ispaam.cnr.it
Pec: protocollo.ispaam@pec.cnr.it

Sede Territoriale Traversa La Crucca, 3 - Loc. Baldinca, 07100 - Li Punti, Sassari
Tel. +39-079-2841601; +39-079-2841602; Fax +39-079-2841699
E-mail: istituto.sezione@ispaam.cnr.it



PROVVEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA

OGGETTO: *REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA HPLC ANALITICO COSTITUITO DA POMPA A GRADIENTE, AUTO CAMPIONATORE, RIVELATORE UV-VIS A DIODE ARRAY E WORKSTATION COMPLETA DI SOFTWARE CROMATOGRAFICO nell'ambito dei progetti IBISBA FOE-2020 E IBISBA FOE-2021 CUP B83C19014550005*

PREMESSO

CHE, con prot. n. 0020979 del 23/1/24, è stato richiesto l'acquisto, da parte del responsabile del citato Progetto, il Dott Andrea Scaloni, della fornitura di un sistema HPLC analitico costituito da pompa a gradiente, auto campionatore, rivelatore UV-VIS A DIODE array e workstation completa di software cromatografico;
CHE l'importo complessivo presunto per l'acquisizione del bene è stato quantificato in euro 31.616,00 oltre IVA;

CHE, con provvedimento, prot. 0021633 del 23/1/24, è stato individuato quale RUP-Responsabile Unico del Progetto, il C.T.E.R. Domenico Incarnato matr. 1611;

CHE mediante il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) si è provveduto alla predisposizione, in data 25/01/2024, di apposita richiesta di offerta RdO n. 3983521 trasmessa a n. 7 operatori economici abilitati alla categoria di "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio, identificativo CPV 38432200-4, descrizione Cromatografi";

CHE alla scadenza assegnata, il 05/02/2024, sono pervenute n. 2 offerte;

CHE nel caso in questione veniva utilizzata la procedura di Richiesta di Offerta RdO, senza Decisione di contrattare;

Tutto ciò premesso

VISTO il D.lgs. 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il D.lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25/07/2018, entrato in vigore in data 01/08/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 01/03/2019;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art 21-*quinques*, rubricato “*revoca del provvedimento*”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della GU n. 77 del 31/03/2023;

RILEVATO che la predetta procedura veniva condotta, al fine di evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici, in conformità al “principio di equivalenza”, in base al quale vengono ritenute ammissibili anche offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente prive della specifica prescritta;

CONSIDERATO che al fine di evitare eventuali profili di illegittimità della procedura, che potrebbero insorgere attraverso l’applicazione del summenzionato principio al criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, la Stazione appaltante riteneva opportuno sospendere la procedura;

RITENUTO che, per quanto su esposto, si ritiene necessario riformulare le modalità di indizione della procedura d’acquisto al fine di favorire i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento della Pubblica amministrazione, di libertà d’iniziativa economica ed il principio euro-unitario di concorrenza;

ACCERTATO che il principio costituzionale di buon andamento impegna ogni Pubblica Amministrazione ad adottare atti quanto più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, qualora risultino non adeguati al fine stesso;

DATO ATTO che l’autotutela è definita come la “possibilità per la Pubblica amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario l’intervento di un giudice” e come quindi “quell’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione attraverso la quale essa provvede, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono fra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui esso mira”;

ACCERTATO che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30/07/2009, n. 228);

ACCERTATO che prima del perfezionamento del documento contrattuale, l’aggiudicazione è pacificamente revocabile (Cons. St., sez. III, 13/04/2011, n. 2291)” e che con la procedura di gara in oggetto non si è perfezionato alcun vincolo contrattuale;

CONSIDERATO che l’esercizio di tale potere non arreca, nel caso *de quo*, danno all’Amministrazione né ai potenziali fornitori;

CONSIDERATO che, pertanto, in vista del superiore conseguimento dell’interesse pubblico, la cui valutazione spetta in via esclusiva all’amministrazione, appare necessario procedere a revoca in autotutela della RDO n. 3983521 presentata;

PRECISATO che la revoca, di cui sopra, comporta l’interruzione della intera procedura anche sulla piattaforma MePA;

DISPONE

• **DI REVOCARE** per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 *quinques*, legge 241/90 e ss.mm.ii., la procedura RdO identificata con n. 3983521, esperita per l’acquisto di un sistema **HPLC ANALITICO COSTITUITO DA POMPA A GRADIENTE, AUTO CAMPIONATORE, RIVELATORE**



UV-VIS A DIODE ARRAY E WORKSTATION COMPLETA DI SOFTWARE CROMATOGRAFICO, nonché di tutti gli atti consequenziali, connessi e allegati;

- **DI NON DOVER PROCEDERE** ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti;
- **DI RINVIARE** a successiva decisione direttoriale all'indizione di una nuova procedura;
- **DI DISPORRE** la comunicazione della revoca ai concorrenti che hanno inviato offerta mediante RDO 3983521;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it, sezione "Gare e appalti".
- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Direttore
Dott. Andrea Scaloni